

Nella causa della

Soc. per Az. ACCIAIERIA E TUBIFICIO DI BRESCIA,

con sede in Brescia,

con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avv. Guido Rietti, boulevard Roosevelt 15,

ricorrente,

rappresentata dal suo presidente Cav. del Lav. Dandolo Francesco Rebuga,

assistito dall'avv. Cesare Grassetti, professore dell'Università di Milano, ivi esercente e patrocinante presso la Corte di Cassazione in Roma,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto a Lussemburgo, presso i suoi uffici, place de Metz 2,

convenuta,

rappresentata dal suo consulente giuridico dott. Mario Berri,
in qualità di agente,

assistito dall'avv. Antonio Sorrentino,
patrocinante presso la Corte di Cassazione in Roma,

causa avente per oggetto l'annullamento della decisione dell'Alta
Autorità di data 15 aprile 1959, relativa all'effettuazione di un
controllo presso l'impresa « Acciaieria e Tubificio di Brescia S.p.A. »,
via Zara 12, Brescia,

LA CORTE

composta dai signori :

A. M. Donner, *Presidente*,

L. Delvaux, *presidente di Sessione*,

O. Riese, Ch. L. Hammes (*relatore*) e N. Catalano, *giudici*,

avvocato generale : K. Roemer,

cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia sono i seguenti :

La società « Acciaieria e Tubificio di Brescia » è un'impresa mista sotto il profilo produttivo.

Essa esercita un'attività di produzione siderurgica nel proprio stabilimento « Sider » ed un'attività di produzione meccanica (soprattutto condotte *forzate* per impianti idroelettrici) nel proprio stabilimento « Tubificio ».

Benchè riuniti sotto la stessa ragione sociale, i due settori di attività industriale sono distinti per quanto riguarda gli stabilimenti di produzione, i procedimenti di fabbricazione, i rifornimenti di materie prime e la clientela.

A norma dell'art. 47 del Trattato C.E.C.A., l'Alta Autorità può raccogliere le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti; essa può disporre i necessari controlli. Essa può del pari infliggere delle ammende alle imprese che vengano meno agli obblighi loro imposti con le decisioni adottate per l'attuazione di dette disposizioni.

Nel mese di novembre del 1958 un ispettore dell'Alta Autorità, munito di un ordine di missione, si presentava alla sede della ricorrente onde procedere ad un controllo della produzione, dei prezzi e condizioni di vendita e del giro d'affari dell'impresa, mediante ispezione dei libri e della contabilità.

L'impresa metteva a disposizione dell'ispettore numerosi documenti commerciali e contabili, ma si rifiutava di esibirne

alcuni altri, in particolare il conto profitti e perdite. Tale rifiuto veniva motivato in base alla considerazione che questi ultimi documenti riguardavano la produzione meccanica della ricorrente la quale, a differenza della produzione siderurgica, non è soggetta alla giurisdizione dell'Alta Autorità.

Con lettera di data 5 febbraio 1959 l'Alta Autorità chiedeva alla ricorrente di fornire ai suoi ispettori, in occasione della loro prossima visita, « tutte le informazioni ed i documenti di cui potranno aver bisogno per svolgere la loro missione ».

Nella lettera di data 12 febbraio 1959 la ricorrente si manteneva sulla negativa per quanto riguarda la esibizione di documenti concernenti la sua attività meccanica.

Il 15 aprile 1959 l'Alta Autorità adottava la decisione impugnata, la quale veniva notificata alla ricorrente mediante lettera di data 30 aprile, giunta a destinazione il 5 maggio.

Nel dispositivo di tale decisione è detto che l'impresa ricorrente « durante le ore normali di ufficio è tenuta a fornire agli ispettori dell'Alta Autorità incaricati da quest'ultima dei controlli di cui ai considerandi della presente decisione, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della loro missione, e ad esibire loro per gli stessi fini tutti i documenti e conti della società : fatture; operazioni effettuate tramite banca nonchè gli elementi del conto profitti e perdite, quali ad esempio i conti : ricavi delle vendite e spese generali ».

L'8 giugno 1959 la società « Acciaieria e Tubificio di Brescia » ha depositato nella cancelleria della Corte un ricorso diretto all'annullamento della decisione individuale dell'Alta Autorità di data 15 aprile.

II — Conclusioni delle parti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione dell'Alta Autorità di data 15 aprile 1959, relativa ad un controllo da effettuarsi presso di essa, col favore delle spese di causa.

L'Alta Autorità chiede che il ricorso sia respinto con la condanna della controparte alle spese di causa.

III.— Mezzi ed argomenti delle parti

Nell'esporre i mezzi dedotti, la ricorrente non si è attenuta all'ordine ed alla terminologia dell'art. 33 del Trattato C.E.C.A. e così, i vari argomenti svolti dall'una e dall'altra parte sfociano in una discussione d'insieme dei poteri d'informazione e di controllo attribuiti all'Alta Autorità dal Trattato C.E.C.A. (in particolare dagli artt. 47 ed 86), discussione la quale abbraccia e comprende i mezzi più o meno specifici fatti valere dalla ricorrente e che si può così riassumere :

A — VIOLAZIONE DEL TRATTATO

1. Per quanto concerne quella parte della decisione che riguarda le informazioni

Riferendosi all'oggetto della decisione impugnata, la *ricorrente* sostiene che quella parte della stessa nella quale viene ordinato di fornire agli ispettori dell'Alta Autorità « tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della loro missione » è inficiata, sia nella motivazione, sia nel dispositivo, da indeterminatezza assoluta ed è priva di oggetto specifico, dal momento che non è possibile dedurne quali siano le informazioni richieste.

La *convenuta* ribatte in primo luogo che i considerandi della decisione impugnata indicano che il controllo ha soprattutto lo scopo

- di stabilire l'ammontare delle vendite irregolari ai sensi dell'art. 64 del Trattato;
- di accertare, ove occorra, il fatturato annuo dell'impresa, a norma degli artt. 47 ed 82 del Trattato.

L'Alta Autorità rileva che, non avendo essa il dono della preveggenza, non poteva indicare a priori nè le vendite, regolari od irregolari, effettuate dall'impresa, nè il suo giro d'affari.

Essa afferma tuttavia che la decisione impugnata mostra chiaramente di quali informazioni si tratti nella specie.

Poichè la *ricorrente* replica che la sua censura non attiene alle finalità, bensì all'oggetto, al contenuto particolare della richiesta d'informazioni, la *convenuta* oppone che lo scopo di un'inchiesta ne delimita necessariamente l'oggetto.

Da un punto di vista più generale la *convenuta* sostiene che la decisione impugnata non manca di oggetto, in quanto è destinata innanzitutto a dare atto del rifiuto della ricorrente di porre gli incaricati dell'Alta Autorità in condizione di compiere la loro missione, in secondo luogo a dichiarare formalmente il relativo obbligo ed infine a consentire, in caso di persistente inadempienza, l'applicazione delle sanzioni (ammende) previste dall'art. 47, 3° comma, del Trattato.

Infatti, secondo la *convenuta*, il sistema del Trattato è il seguente : in forza dell'art. 47, 1° comma, le imprese hanno l'obbligo di consentire alle ispezioni ed ai controlli su semplice richiesta degli ispettori muniti di un ordine di missione; in caso di rifiuto, l'Alta Autorità può adottare una decisione, in forza dell'art. 47, 3° comma, per dare atto di tale rifiuto e creare i presupposti per l'applicazione delle sanzioni.

L'art. 47, 1° comma, del Trattato attribuirebbe all'Alta Autorità un potere generale d'investigazione, senza limiti nè condizioni per quanto riguarda le modalità del suo esercizio, al quale fa riscontro un obbligo giuridico delle imprese.

L'art. 47, 3° comma, prevede una decisione dell'Alta Autorità soltanto nel caso che l'inosservanza di detto obbligo la costringa ad infliggere delle sanzioni.

Nella specie, l'obbligo di fornire informazioni su semplice richiesta dell'Alta Autorità deriverebbe direttamente dal Trattato senza che occorra precisarlo con un'apposita decisione.

La *ricorrente* interpreta le disposizioni del Trattato in modo del tutto diverso.

Dall'analisi dell'art. 47, 3° comma, essa ricava che occorre una decisione motivata dell'Alta Autorità, dalla quale risultino i motivi per cui la richiesta d'informazioni è necessaria e quali informazioni l'impresa è tenuta a fornire, decisione che deve precedere ogni investigazione e, quindi, ogni sanzione.

Il Trattato non attribuirebbe alle decisioni dell'Alta Autorità il carattere di sanzioni, bensì di norme. L'Alta Autorità dovrebbe quindi fissare anzitutto le norme che vanno osservate e solo in seguito potrebbe infliggere eventuali sanzioni.

Nella fattispecie, l'obbligo di fornire delle informazioni potrebbe sorgere solo nel momento in cui all'impresa viene notificata una decisione anteriore, circostanziata e motivata; prima di tale momento non possono venire commesse infrazioni. La decisione impugnata non potrebbe quindi avere lo scopo di coazione che l'Alta Autorità le attribuisce; si tratterebbe, invece, di una decisione che contiene una richiesta di informazioni. Essa dovrebbe perciò indicare di quali informazioni si tratta; tale indispensabile indicazione manca e la decisione impugnata è pertanto priva di oggetto.

La *convenuta* oppone che tale interpretazione avrebbe la conseguenza di impedirle di eseguire i compiti difficili e complessi che le sono affidati.

Essa sarebbe inoltre contraria al Trattato.

Da questo infatti, deriverebbero — direttamente — degli obblighi per le imprese.

Il Trattato attribuirebbe all'Alta Autorità un potere di sorveglianza il quale implica quello di effettuare liberamente

delle verifiche senza l'obbligo di adottare preventivamente delle decisioni motivate e dalle quali risultino la necessità, il contenuto e la portata delle verifiche stesse.

Infine, una delimitazione precisa dell'oggetto delle informazioni sarebbe in contrasto con la facoltà attribuita agli agenti dell'Alta Autorità dall'art. 86, 4° comma, del Trattato, di agire alla stessa stregua degli agenti del fisco dei vari paesi membri, vale a dire con i più ampi poteri d'indagine.

2. Per quanto concerne la parte della decisione che riguarda le verifiche

La *ricorrente* assume che la decisione impugnata, in quanto le ordina di esibire « tutti i documenti e conti della società : fatture, operazioni effettuate tramite banca nonchè gli elementi del conto profitti e perdite, quali ad esempio i conti : ricavi delle vendite e spese generali », costituisce violazione del Trattato.

Essa sostiene a tale proposito che il potere di far eseguire le necessarie verifiche, attribuito all'Alta Autorità dall'art. 47, 1° comma, del Trattato, può riguardare soltanto le informazioni precedentemente raccolte e ciò unicamente in caso di necessità. La verifica ed il controllo presupporrebbero che le informazioni siano state anteriormente chieste, che esse siano state fornite e che, nella fattispecie, si ritenga necessario verificarle o controllarle.

La tesi che le informazioni siano un presupposto della verifica procede, secondo la *ricorrente*, dalla logica più elementare : si può compiere una verifica soltanto se vi è qualcosa da verificare. Il rapporto di subordinazione tra le informazioni e le verifiche è implicito nel concetto stesso di verifica.

Occorrerebbe inoltre che la verifica sia necessaria. La sua necessità non sarebbe un dato a priori : l'Alta Autorità può anche assumere informazioni sulle quali nessuna verifica sarà poi necessaria.

Nell'art. 47 del Trattato le informazioni sarebbero considerate una « fonte primaria di conoscenza » soggetta alla sola condizione

che esse devono essere necessarie per l'adempimento dei compiti dell'Alta Autorità. Le verifiche sarebbero invece una « fonte secondaria di conoscenza ». Dato che hanno per oggetto il controllo delle informazioni, esse sarebbero soggette ad una duplice condizione : quella della necessità delle informazioni ricevute per l'adempimento dei compiti dell'Alta Autorità e quella della necessità di controllare dette informazioni. Il Trattato non conterrebbe alcuna presunzione di malafede a carico delle imprese.

L'art. 86, 4° comma, del Trattato sarebbe una norma strumentale rispetto alle verifiche necessarie contemplate nell'art. 47, 1° comma; esso non potrebbe estendere l'ambito di applicazione della norma contenuta nell'art. 47. Il controllo sarebbe perciò un mezzo per effettuare le verifiche, non già per raccogliere le informazioni, e non attribuirebbe all'Alta Autorità poteri d'investigazione diretta.

Nessuna disposizione del Trattato attribuirebbe quindi all'Alta Autorità un potere d'ispezione o di controllo diretto.

La decisione impugnata sovvertirebbe il sistema del Trattato, in quanto pretende imporre al tempo stesso le informazioni e la verifica.

La *convenuta* oppone un'interpretazione del Trattato completamente diversa.

A suo parere, la suddivisione della potestà d'investigazione attribuita all'Alta Autorità dall'art. 47 del Trattato in potere di chiedere le informazioni e potere di eseguire le verifiche non crea una gerarchia od un ordine di precedenza; i due incisi del 1° comma dell'art. 47 si trovano sullo stesso piano e non sono affatto subordinati l'uno all'altro.

L'Alta Autorità potrebbe compiere i controlli o le verifiche necessarie non soltanto per accertare se le informazioni ricevute corrispondono a verità, ma anche per procurarsi le informazioni stesse; le verifiche possono perciò precedere le informazioni ed essere anche una fonte d'informazioni.

Le informazioni e le verifiche sono due mezzi autonomi di cui l'Alta Autorità può liberamente disporre per l'adempimento dei suoi compiti. Nel suo insindacabile apprezzamento sulla scelta dei mezzi, essa può valersi dell'uno o dell'altro ed impiegarli cumulativamente, alternativamente o successivamente.

Secondo l'Alta Autorità la circostanza che essa può valersi di fonti di informazioni di ogni genere e che le informazioni possono provenire non soltanto dall'interessato, ma anche da terzi sembra suffragare tale interpretazione.

La convenuta sostiene inoltre che il controllo previsto dall'art. 86, 4° comma, del Trattato comprende espressamente l'investigazione come mezzo per ottenere l'esecuzione degli obblighi che incombono alle imprese. Si tratta qui di penalità, cioè di una materia affine a quella penale nella quale il potere d'investigazione è un elemento costitutivo del potere di accertare l'illecito. Per tale ragione l'art. 86 attribuirebbe agli ispettori dell'Alta Autorità i diritti ed i poteri che competono, nei singoli Stati, agli agenti dell'amministrazione fiscale. Gli ispettori dell'Alta Autorità potrebbero esercitare in Italia i poteri attribuiti alla polizia tributaria; questa dispone dei più ampi poteri d'investigazione.

3. Per quanto concerne la decisione nel suo insieme

La *ricorrente* assume di essere una società di produzione mista e che solo la sua attività siderurgica è soggetta alla Comunità, mentre quella meccanica le è estranea.

Orbene, la decisione impugnata le ordina di fornire tutte le informazioni e di esibire tutti i documenti e conti della società, il che costringe a comprendervi anche quelli riguardanti la sua attività non siderurgica.

Il potere di chiedere informazioni e di eseguire verifiche (art. 47) ed il potere di controllo (art. 86) non devono esorbitare da quanto è necessario per l'adempimento dei compiti dell'Alta Autorità; il loro esercizio può riguardare soltanto i prodotti della Comunità.

Con la decisione impugnata l'Alta Autorità vorrebbe dunque estendere i suoi poteri oltre quanto è previsto dal Trattato.

La *convenuta* ammette senza difficoltà che i suoi ispettori possono prendere in esame nelle loro indagini soltanto i documenti e la contabilità che concernono l'attività siderurgica.

Essa sostiene però che questi hanno la facoltà, in primo luogo, di esaminare tutti i documenti comuni per estrarne quanto riguarda l'attività siderurgica dell'impresa ed in secondo luogo di accertare se, fra i documenti che secondo l'impresa riguarderebbero unicamente la sua produzione meccanica, non se ne trovino pure, volutamente o per errore, taluni riguardanti la produzione siderurgica. L'Alta Autorità ritiene che essa deve poter controllare l'idoneità della scelta fatta dall'impresa circa la contabilità da sottoporre alle verifiche.

B — VIOLAZIONE DI FORME SOSTANZIALI

1. *Per quanto concerne la parte della decisione che riguarda le informazioni*

La ricorrente assume che la decisione impugnata, nella parte relativa alle informazioni, è inficiata da difetto di motivazione, in quanto non indica le ragioni che rendono necessaria la richiesta d'informazioni. Il semplice richiamo alle « informazioni necessarie allo svolgimento della loro missione » (la missione degli ispettori), che è una mera ripetizione delle parole dell'art. 47, 1° comma, del Trattato non è sufficiente per adempiere all'obbligo di motivare le decisioni, imposto all'Alta Autorità dagli artt. 5 e 15 del Trattato, quale è stato già definito dalla Corte.

La *convenuta* afferma invece che la decisione impugnata è adeguatamente motivata. Infatti, il riferimento alle informazioni atte a consentire il controllo sull'osservanza delle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza e di prezzi motiverebbe, in modo ineccepibile, la necessità. D'altra parte, la decisione impugnata ha soprattutto per oggetto (« preventivo ») di dare formal-

mente atto del rifiuto opposto dall'impresa alle richieste dell'Alta Autorità; l'obbligo di motivare avrebbe perciò imposto all'Alta Autorità di ribadire con una decisione formale l'ordine impartito alla ricorrente di rispettare il potere di controllo della convenuta e di non opporsi agli accertamenti dei suoi ispettori.

Orbene, tutto ciò risulterebbe chiaramente dalla decisione impugnata.

La *ricorrente* contesta che la decisione impugnata possa avere avuto l'oggetto che l'Alta Autorità pretende attribuirle, dal momento che la richiesta di informazioni fa sorgere un obbligo per l'impresa solo in seguito ad una decisione dell'Alta Autorità. In tali circostanze, il rifiuto di ottemperare ad un provvedimento non potrebbe quindi essere illegittimo prima che sia intervenuta una decisione in tale senso.

Che comunque la motivazione della decisione è, vuoi inadeguata, vuoi erronea e l'erronea motivazione equivale al difetto di motivazione.

La *convenuta* sostiene che la decisione impugnata aveva lo scopo di ricordare all'impresa un suo obbligo ed una motivazione che si fosse limitata a richiamare la fonte da cui tale obbligo trae origine avrebbe adempiuto alle prescrizioni del Trattato.

2. Per quanto concerne la parte della decisione che riguarda le verifiche

Gli argomenti svolti dalla *ricorrente*, a sostegno del mezzo di violazione di forme essenziali, per quanto concerne la parte della decisione che riguarda le informazioni, valgono anche per la parte che concerne le verifiche.

La *convenuta*, in armonia con l'interpretazione che essa dà all'art. 47 del Trattato, sostiene che la decisione impugnata ha un oggetto diverso da quello che la ricorrente le attribuisce; esso consisterebbe nel ricordare all'impresa un suo obbligo. Dato il richiamo fatto alle verifiche necessarie in materia di norme sulla concorrenza e di prezzi, la motivazione sarebbe sufficiente.

3. Per quanto concerne la decisione nel suo complesso

La *ricorrente* assume che la decisione impugnata viola forme sostanziali, dato che la motivazione è viziata da errore e da incongruenza.

Infatti, contrariamente a quanto affermato nella motivazione, la contabilità di un'impresa che esercita un'attività produttiva mista sarebbe divisibile; non sarebbe vero che, qualora il potere di controllo non si estendesse alla contabilità ed ai relativi documenti nel loro insieme, l'Alta Autorità non sarebbe in grado di svolgere i compiti che il Trattato le affida.

Che se è esatto che la sua contabilità viene compendiata in un unico bilancio, ciò non toglie che un'impresa che esercita un'attività produttiva mista possa ordinare e suddividere la propria contabilità in modo da fornire con chiarezza ed esattezza, per ciascun settore della sua produzione, tutte le informazioni necessarie, soprattutto per quanto riguarda i ricavi ed i costi di produzione, in modo che l'esame ed il controllo di un settore non implichi necessariamente l'esame ed il controllo di tutti gli altri. Ciò vale anche per tutti i documenti sui quali la contabilità si basa (corrispondenza, estratti conto, ecc.).

La *convenuta* sostiene che la constatazione che per ciascun settore di attività la contabilità è del tutto autonoma e divisa, non può essere che il risultato (« *posterius* ») del controllo compiuto dall'Alta Autorità e non già una asserzione a priori ed incontrollabile (« *prius* ») dell'impresa con valore vincolante per l'Alta Autorità.

Nella circostanza che l'Alta Autorità, nel controricorso, non contesta formalmente che i dati siano divisibili, la *ricorrente* ravvisa la prova dell'erroneità della motivazione, quindi del difetto di motivazione, posto che nella motivazione della decisione impugnata si era affermato esattamente il contrario.

La *convenuta* oppone che la censura di difetto di motivazione cade automaticamente ove si accolga l'interpretazione che essa ha dato circa il sistema istituito dall'art. 47 del Trattato.

C — L' « ECCESSO » DI POTERE

La *ricorrente* sostiene che, con la decisione impugnata, l'Alta Autorità vuole trasformare un controllo, talora opportuno o addirittura necessario, in un procedimento di carattere inquisitorio.

Essa agirebbe quindi in vista di un obiettivo estraneo al Trattato; valendosi dei suoi poteri per uno scopo diverso da quello per il quale le sono stati conferiti essa è incorsa in uno sviamento di potere.

La *convenuta* contesta di avere esorbitato dai suoi poteri o di essersene servita per uno scopo estraneo al Trattato.

IV — Il procedimento

Il procedimento — nel quale si è inserita una domanda di sospensione dell'esecuzione presentata dalla ricorrente e respinta con ordinanza presidenziale 26 giugno 1959 — si è svolto ritualmente.

IN DIRITTO**I — Sulla ricevibilità**

Il ricorso, regolare nella forma, è stato presentato in termini.

Nessuna eccezione è stata sollevata quanto alla ricevibilità nè dalla convenuta nè dall'avvocato generale; essa non dà luogo ad alcun rilievo d'ufficio.

II — Nel merito*A — VIOLAZIONE DEL TRATTATO*

1. In primo luogo, sotto il profilo della violazione del Trattato, la ricorrente censura la decisione impugnata per « indetermina-

tezza assoluta » perchè « priva di oggetto specifico », in quanto nè dalla motivazione nè dal dispositivo risulterebbe quali informazioni le si ingiunge di fornire nè la loro necessità nel caso concreto, il che costituirebbe una violazione del Trattato.

In relazione alla peculiarità della fattispecie, con tale doglianza si censura la decisione che ingiunge di fornire delle informazioni, in quanto non enuncia in maniera precisa nè la necessità di esse nè il loro oggetto e il loro particolare contenuto. La ricorrente intende distinguere tali elementi dallo scopo perseguito, l'indicazione del quale sarebbe — a suo avviso — insufficiente per legittimare la decisione.

2. In secondo luogo, e su un piano più generale, viene dedotta una violazione del Trattato che trarrebbe origine dalla inosservanza delle condizioni alle quali l'art. 47, 1° comma, del Trattato subordinerebbe qualsiasi investigazione, ossia una decisione preliminare che enunci le ragioni per le quali appare necessaria una richiesta d'informazioni, specifici e precisi le informazioni richieste. Queste potrebbero essere sottoposte a verifica solo in un secondo tempo; il rifiuto di fornirle o la loro inesattezza potrebbero eventualmente dar luogo alle sanzioni previste dal 3° comma dello stesso articolo.

3. Appare opportuno esaminare anzitutto la seconda censura.

L'art. 47, 1° comma, enunciando in un unico contesto due proposizioni (« l'Alta Autorità può raccogliere le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti. Essa può far compiere le verifiche necessarie ») determina da un lato l'obbligo delle imprese di fornire informazioni e dall'altro l'ampiezza delle investigazioni che possono essere concomitanti. Il tenore di tale disposizione non permette di dedurre che sia implicitamente prescritto di adottare, previamente a qualsiasi verifica, una decisione preparatoria.

Infatti, se è vero che un controllo implica soltanto l'esame dell'esattezza delle informazioni fornite, il potere di verifica previsto dall'art. 47 può essere utilizzato non soltanto, in genere, per

tutte le indagini affidate all'Alta Autorità per l'adempimento del suo compito — il quale trascende la riscossione dei prelievi ed altri oneri parafiscali ed il perseguimento di infrazioni alle prescrizioni del Trattato e delle decisioni adottate per la sua applicazione — ma anche per i molteplici obblighi d'informazione che le incombono, come lo provano ad esempio le disposizioni del 3° comma, n. 1 e 5 dell'art. 46 del Trattato.

Peraltro, posto che il potere di raccogliere informazioni contemplato dall'art. 47, 1° comma, non vi è nè definito nè circoscritto, si deve ammettere che le imprese, qualora ritengano che gl'ispettori dell'Alta Autorità tendano a sorpassare o i limiti del loro incarico o la competenza della Comunità, possano chiedere che non sia proceduto nè alla raccolta di informazioni nè a verifiche senza una previa decisione che si pronunci sui punti controversi. Nella specie, del resto, l'Alta Autorità si è attenuta a tali principi in quanto, appena è sorto contrasto sull'ampiezza dei poteri dei suoi ispettori, ha specificato, nella decisione impugnata, l'obbligo della ricorrente di fornire informazioni e di permettere le verifiche.

Per definire il sistema dell'art. 47 e la sua esatta portata non vi è quindi bisogno di ricorrere a quanto previsto dall'art. 86, 4° comma, del Trattato, il cui oggetto non è già di definire l'ampiezza del potere d'informazione e verifica, bensì soltanto di mettere a disposizione dell'Alta Autorità i mezzi coercitivi, che gli ordinamenti nazionali prevedono, in materia fiscale, per l'esecuzione diretta e forzata, da parte dei suoi agenti, di missioni di controllo suscettibili di incidere sulla sfera delle libertà individuali e di derogare al principio dell'inviolabilità del domicilio.

Dalle considerazioni soprasvolte emerge che nè il tenore, nè lo spirito, nè lo scopo dell'art. 47, 1° comma, ostano al concomitante esercizio del potere d'informazione e di quello di verifica. L'art. 47 non è quindi stato violato ed è vano pretendere, come fa la ricorrente, che detti poteri siano esercitati in due fasi distinte e successive, subordinate l'una all'altra secondo una precedenza non prevista dal testo, restando ovviamente inteso che possa farsi ricorso a verifica solo se necessario.

4. Dopo aver così definita la base giuridica della decisione impugnata occorre esaminare la prima censura di « indeterminatezza assoluta » e di « mancanza di oggetto specifico ». La ricorrente asserisce che l'art. 47, 1° comma, esigerebbe da parte dell'Alta Autorità l'indicazione preliminare e precisa degli elementi da verificare e non soltanto dello scopo cui la verifica deve tendere. L'Alta Autorità deve certo motivare la sua decisione e, in mancanza di legittimi motivi, essa violerebbe il Trattato; ma come la Corte ha dianzi affermato, le verifiche che l'Alta Autorità fa nel raccogliere le informazioni possono guidare le sue investigazioni e sarebbe impossibile, nella motivazione, precisarne l'oggetto in ogni particolare. Inoltre, la necessità delle informazioni pretese dall'Alta Autorità deve risultare specificamente dalla decisione. Orbene, a questo riguardo, può valere come criterio soltanto lo scopo perseguito e non già l'enunciazione aprioristica dei risultati che ci si ripromette, i quali, formulati unilateralmente e senza basi note, possono mutare per effetto delle verifiche operate.

La Corte ha così accertato che la decisione impugnata, nella sua motivazione e nel suo dispositivo, contiene in modo confacente tutti gli elementi che ne giustificano l'adozione.

Le censure fin qui esaminate sono pertanto infondate.

5. Per quanto riguarda il mezzo di violazione del Trattato basato sulla asserzione che l'Alta Autorità avrebbe oltrepassato i suoi poteri, disponendo verifiche sull'insieme della produzione siderurgica e meccanica della ricorrente, sconfinando così in un campo che esula dalla sfera d'applicazione del Trattato C.E.C.A., va dato atto che l'esercizio del diritto di verifica dell'Alta Autorità deve, in linea di principio, limitarsi all'attività delle imprese nell'ambito della produzione del carbone e dell'acciaio. Pertanto, se l'organizzazione amministrativa e segnatamente la contabilità delle imprese sono basate su una netta ripartizione tra i settori di produzione sottoposti al Trattato C.E.C.A. ed altri settori di produzione, l'Alta Autorità, in linea di principio, non dovrebbe estendere le sue verifiche al di là del settore carboniero e siderurgico.

Tuttavia all'Alta Autorità spetta di accertare se tale divisione esista in realtà e se la ripartizione non sia stata falsata intenzionalmente o per errore; a tal fine essa può pretendere di controllare l'intera amministrazione. Inoltre quand'anche la ripartizione risulti corretta, l'Alta Autorità deve poter completare le sue investigazioni altresì mediante l'ispezione della parte afferente alla produzione non sottoposta al Trattato, al fine di accertare se non vi siano tra le due parti della contabilità interferenze che rivelino delle violazioni del Trattato.

Per quanto l'Alta Autorità, nel quarto considerando della sua decisione, possa esser stata troppo categorica nell'affermare l'indivisibilità della contabilità di un'impresa, ciò non potrebbe invalidare la decisione adottata nella fattispecie, la quale, come emerge dalla corrispondenza anteriore scambiata tra le parti, mirava ad accertare se nella parte della contabilità concernente la produzione meccanica si trovassero elementi interessanti la produzione siderurgica.

D'altronde, non vi è motivo di restringere, in ragione del pericolo di divulgazioni pregiudizievoli alle imprese miste, la facoltà dell'Alta Autorità di esaminare nel suo complesso la contabilità di tali imprese, visto l'obbligo del segreto professionale cui gl'ispettori dell'Alta Autorità sono tenuti; sicchè nessun interesse vitale delle imprese rischia di esser leso da tale esame generale. Inoltre, il disposto del 4° comma dell'art. 47, non solo garantisce la tutela degli interessi delle imprese, ma riconosce il loro diritto a risarcimento per qualsiasi danno derivante da una indiscrezione di agenti dell'Alta Autorità.

Il suddetto mezzo è pertanto infondato.

B — LA VIOLAZIONE DI FORME SOSTANZIALI

I. Contrariamente a quanto la ricorrente sostiene, la decisione è sufficientemente motivata, anche se con formula imperfetta, circa la necessità della richiesta d'informazioni, in quanto il semplice richiamo fatto dall'Alta Autorità all'adempimento dei suoi

compiti si trova integrato dall'indicazione degli scopi ai quali dette informazioni dovevano servire.

2. Per le stesse ragioni è da escludere che sussista un difetto di motivazione relativamente alle verifiche disposte.

3. Gli argomenti dedotti a sostegno della censura di « erroneità ed incongruenza di motivazione » della decisione, che per tale aspetto sarebbe inficiata di violazione di forme sostanziali, si riducono ad una censura di violazione del Trattato che è già stata dianzi confutata. Non è quindi il caso di riesaminarla sotto tale nuova qualifica.

C — L' « ECCESSO » DI POTERE

A torto sostiene la ricorrente che con la decisione impugnata l'Alta Autorità ha voluto trasformare il suo diritto di raccogliere informazioni e soprattutto quello di effettuare verifiche, in una procedura di carattere inquisitorio al fine di ampliare i suoi poteri al di là di ciò che il Trattato prevede; e che essa avrebbe così perseguito uno scopo diverso da quello che il Trattato l'autorizza a conseguire.

Tale argomentazione è inconferente, perchè non enuncia quali sarebbero i pretesi obiettivi esorbitanti dal Trattato che l'Alta Autorità avrebbe perseguito. Nè d'altronde alcuna prova è stata fornita od offerta in proposito.

Tale censura va pertanto disattesa.

Spese

Ai sensi dell'art. 69, § 2, del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità europee, la parte soccombente va condannata alle spese; nella specie la ricorrente è rimasta soccombente sia nella causa principale sia nel procedimento promosso per ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata.

Le spese del giudizio vanno pertanto poste a suo carico.

Letti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visti gli artt. 5, 15, 33, 46, 47, 64, 82 ed 86 del Trattato della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità europee;

LA CORTE

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria,
dichiara e statuisce :

1. Il ricorso è respinto perchè infondato.

2. Le spese di causa, ivi comprese quelle relative alla domanda di sospensione dell'esecuzione, son poste a carico della ricorrente.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il 4 aprile 1960.

DONNER	DELVAUX	
RIESE	HAMMES	CATALANO

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 4 aprile 1960.

Il Cancelliere
A. VAN HOUTTE

Il Presidente
A. M. DONNER